



ORIGINALE

COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ORDINANZA

N. 33 del 03/11/2022

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E PER IL CONTRASTO E LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO 01 NOVEMBRE 2022 - 31 MARZO 2023

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il D.Lgs 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Atteso che il D.Lgs 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM_{10} , stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di aria) pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio – 31 dicembre) e il valore medio annuale pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di aria;

Premesso che presso il vicino abitato di Capannori e la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura della qualità dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM_{10}). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n.1182/2015 e dalla D.G.R.T. n. 814/2016;

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale, le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di aria;

Rilevato che nel corso degli anni scorsi (durante la stagione autunnale/invernale) si sono verificati numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di aria, per il parametro inquinante PM_{10} (polveri sottili);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 "Norme

per la tutela della qualità ambiente”, il Sindaco risulta l’autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale. ai fini della limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione della popolazione;

Preso atto della D.G.R.T. n.1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi con tingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D.Lgs.155/2010;

Preso atto della D.G.R.T. n.814/2016 avente ad oggetto “L.R.9/2010 - Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piano di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi con tingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011”;

Considerato che con la Deliberazione della G.C. n. 42 del 13/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria ambiente anno 2019-2021, di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.R.G.T. n. 814/2016. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che con tingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limite di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50µg/m³ di aria, del parametro inquinante PM10 (polveri sottili);

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria ambiente 2019-2021, approvato con Deliberazione della G.C. n. 42 del 13/03/2019, tra le misure contingibili indicate è riportata quella che prevede, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali all’aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere. La misura risulta obbligatoria per il territorio comunale di Montecarlo ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016;

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 22 in data 04-02-2022 è stato aggiornato il PAC 2019-2021 recependo le misure obbligatorie di cui al comma 2 della L.R.74/2019, così come innovata dalla L.R.26/2021, in attuazione della D.G.R.T. n.1075 del 18/10/2021, nonché confermando le altre misure del PAC stesso per l’annualità 2022;

Preso atto del Piano Regionale per la qualità dell’Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, il quale riporta, nella sua parte IV rubricata “Norme tecniche di attuazione”, il divieto di abbruciamenti all’aperto nei singoli PAC e Comuni critici per il materiale particolato fine PM₁₀. Detto divieto non si applica per le aree del territorio comunale poste a quote maggiore di 200 metri sul livello del mare;

Atteso che come evidenziato nei risultati dell’indagine PATOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del Piano Regionale per la qualità edell’Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all’aperto;

Atteso che nel territorio comunale le pratiche agricole e di giardinaggio sono per estensione e per tradizione ampiamente diffuse e i loro residui vegetali sono frequentemente oggetto di combustione all’aperto;

Atteso che l’art. 182 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che le “attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superi i tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f) del medesimo D.Lgs., effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologici che, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;

Preso inoltre atto della L.R. n. 74 del 10/12/2019 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente” con la quale sono dettate, nelle more della modifica del Piano Regionale per la qualità dell’Aria, approvato

con D.C.R.T. n. 72/2018, ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti da D. Lgs. 155/10 ai fini della risoluzione delle procedure di infrazioni n. 2014/2147 e n. 2015/2043 relativamente al territorio regionale;

Preso atto che la L.R. n. 74 del 10/12/2019 e s.m.i. stabilisce limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al DM 186/17 nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal D. Lgs. 115/10. Le limitazioni all'uso, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell'anno critico per la qualità dell'aria;

Preso atto della Deliberazione della G.R. n. 1075 del 18/10/2021 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della L.R. 74/2019". Tale deliberazione stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei valori limite relativamente al materiale particolare (PM10), risulta necessario avviare una progressiva limitazione dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. n. 186/17. In particolare la delibera regionale stabilisce che:

- a) è vietato l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- b) il divieto sarà vigente dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento "Piana lucchese", posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10;
- c) dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.

Preso atto della nota della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia acquisita agli atti in data 24/10/2022 con prot. n. 12556;

Preso atto del possibile verificarsi, durante la stagione autunnale/invernale, del superamento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, per il parametro inquinante PM10 (polveri sottili) rilevato presso le centraline che fanno parte della rete regionale di monitoraggio e che costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico;

Visto il D.Lgs 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la D.C.R.T. n. 72/2018;

Vista la L.R. 74/2019 e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 1075/2021;

Vista la Delibera della G.C. n. 42 del 13/03/2019;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per il periodo temporale compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31 marzo 2023, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):

- **il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;**
- **il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.**

SI RISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti nei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure intangibili previste nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 approvato con Delibera G.C. 42 del 13/03/2019 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione della G.C. n. 22 del 04/02/2022;

DISPONE

- Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana, Arpat, Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest e al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca.

Al comando della Polizia Municipale e demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari, così come previsto dal citato Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità ambiente anno 2019-2021 approvato con Delibera G.C. 42 del 13/03/2019 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione della G.C. n. 22 del 04/02/2022.

AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento è in carico al Settore "Area Gestione del Territorio presso l'Ufficio Ambiente;

- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

IL SINDACO
Federico Carrara

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.